

CVIII.

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Giuramento dei Senatori Mamiani e Lovera — Omaggi — Relazione sui titoli dei Senatori Lanzilli, Tecco, Cialdini, Tommasi, Giordano, Di Giovanni, Nappi, Venini — Giuramento dei Senatori Tecco e Lanzilli — Congedi — Presentazione di due progetti di legge — Discussione del progetto di legge sull'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri — Parole del Senatore Martinengo (Relatore) — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli dall'1 al 4 — Osservazioni del Senatore Imperiali sull'articolo 5 — Risposta del Relatore — Nuove opposizioni e riserve del Senatore Imperiali — Schiarimenti forniti dal Ministro delle Finanze — Proposta del Senatore Arrivabene — Sospensione degli articoli 5 e 6 — Approvazione degli articoli 7, 8, 9, 10 ed ultimo. — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione col Belgio — Schiarimenti chiesti dal Senatore Farina sulla seconda parte dell'articolo 29 del trattato, forniti dal Relatore — Obbiezioni del Senatore Farina — Dichiarazioni in proposito del Ministro degli Affari Esteri — Chiusura della discussione generale — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato pel riscatto del pedaggio sulla Schelda — Approvazione delle due leggi a squittinio segreto — Ripresa della discussione sugli articoli sospesi — Spiegazioni del Ministro delle Finanze — Nuove obbiezioni del Senatore Imperiali e sua proposta di emendamento, combattuta dal Ministro suddetto e dal Relatore — L'emendamento non è appoggiato — Si approvano gli articoli 5 e 6 — Approvazione degli articoli del progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero di Grazia e Giustizia — Surrogazione del Senatore Lanzilli al Senatore Natta nella Commissione pel progetto del Codice civile — Giuramento del Senatore Tommasi — Squittinio segreto sulle due leggi ultimamente discusse.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, della Guerra, ed il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**Presidente.** Si dà lettura al Senato di un sunto di petizioni.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3457. Parecchi municipi del circondario di Valsesia, in numero di 42, con altrettante dattate deliberazioni delle rispettive giunte comunali, fanno adesione alla petizione n. 3445, della giunta della città di Varallo, onde ottenere che venga modificato il riparto fissato dal progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria per quel circondario. »

« 3458. Il Consiglio comunale di Doves (Cuneo) fa istanza che nel progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria sia tolta per base la rendita piuttostochè il valore venale della proprietà. »

« 3459. La Giunta municipale di Saluzzo (Cuneo) e quelle di 42 comuni dello stesso circondario domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, ovvero modificato in modo che ne risulti una più equa ripartizione di tassa tra provincia e provincia. »

« 3460. Il Consiglio comunale di Piovera (Alessandria) porge motivate istanze perchè nel progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, la quota di riparto a carico di quel comune sia stabilita in proporzione di quella assegnata al circondario di Voghera, al quale si trovava dapprima aggregato e con cui ha identico il catasto. »

« 3461. Il Consiglio comunale di Sale (Alessandria) (Petizione identica alla precedente). »

« 3462. Marino Caracciolo di Napoli, ex capitano di fregata, domanda di essere riammesso in servizio attivo, mediante revoca del decreto per cui venne ingiustamente collocato a riposo. (Petizione mancante della autenticità della firma) »

« 3463. Il conte Luigi Prina ex delegato console del Governo sardo a Terracina (Stati pontifici), domanda a titolo di risarcimento dei danni sofferti per cause politiche, e per il posto che occupava, che gli venga accordata un'indennità ed un assegnamento vitalizio. »

« 3464. Rosario Rizzo di Monteleone (Calabria), domanda al Senato che prima di votare la legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria voglia adoperarsi per la diminuzione degli stipendi agli impiegati, e delle spese di giustizia da cui potrà ricavarci una cospicua economia per l'erario, e riuscirà quindi minore il riparto dell'imposta fondiaria. »

« 3465. La Deputazione provinciale di Messina, porge motivata istanza perchè dal Senato venga respinto il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria. »

« 3466. N. 737 Contribuenti Elettori del Collegio di Savigliano.

» 115	id.	del comune di Lavaldigi.
» 202	id.	Genola.
» 59	id.	Villanova Solaro.
» 85	id.	Monasterolo.
» 65	id.	Ruffia.
» 79	id.	Murello.
» 178	id.	Racconigi.
» 77	id.	Casalgrasso.
» 219	id.	Caramagna.
» 193	id.	Cavallermaggiore.
» 144	id.	Cavallerleone.
» 145	id.	Marene.

Totale n. 2198. Porgono motivata istanza, perchè il Senato voglia emendare il progetto di legge sul con-

guaglio provvisorio dell'imposta fondiaria in modo che il riparto dell'imposta riesca più consentaneo all'equità ed alla giustizia. »

**Presidente.** Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Mamiani i cui titoli a Senatore furono già verificati, prego i signori Senatori Sforza e Serra a volerlo introdurre nell'aula, e si farà luogo alla prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore conte Mamiani, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor conte Mamiani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Essendo anche presente il cavaliere generale Lovera i cui titoli furono pure verificati, prego i signori Senatori Di S. Martino e Pastore di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor cavaliere generale Lovera è introdotto nell'aula e presta il giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor cavaliere generale Lovera del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

Il Comitato politico veneto centrale di 130 copie di un suo opuscolo intitolato: *Urgenza della questione veneta.*

Il Direttore generale della Banca nazionale di Torino di sei copie del *Rendiconto delle operazioni di essa Banca, fatte nell'esercizio 1863.*

La Camera di commercio ed arti di Porto Maurizio d'una *Deliberazione da essa presa relativa al progetto d'un ampio porto in quella rada ed in quella di Oneglia.*

Il Sindaco di Castel S. Lorenzo di otto copie di un opuscolo sulla pubblicazione di una *Pastorale di monsignore Giovanni Battista Siciliani vescovo di Capaccio-Vulturno.*

Il Presidente dell'associazione medica-italiana di quattro esemplari d'una *Deliberazione presa dalla Commissione esecutiva di quell'associazione relativa alla questione dei medici di Foggia.*

Il signor Francesco Sostero, maggiore comandante la guardia nazionale di Moncalieri, di quattro copie di un suo opuscolo per titolo: *Dell'ispettorato della guardia nazionale e della guardia mobile.*

La Commissione d'agricoltura e pastorizia per la Sicilia, del *Fascicolo quinto del primo volume del suo giornale.*

L'avvocato Francesco Martire da Cosenza, di dieci copie d'un suo *Scritto sul progetto di legge per la Sila delle Calabrie.*

Il Presidente della Cassa di risparmio di Torino di 20 copie del *Riassunto delle operazioni della Cassa medesima dell'anno 1863.*

Il cav. Domenico Martines di una copia della *prima parte de' suoi Rudimenti di metrologia.*

I prefetti di Macerata, di Conio, di Ferrara e di Te-

ramo, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863 e 1864.*

Il signor P. Pambri, capitano del Genio, di sei copie di un suo opuscolo per titolo: *Guerra e Finanza.*

Il deputato Oronzio Gabriele Costa, presidente del Regio istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli, d'una copia del *XII volume degli Atti dell'istituto medesimo.*

Il canonico Giovanni Spano di 20 copie dei suoi *Cenni biografici del conte Alberto Ferrero della Marmora.*

Il cavaliere Enrico Caraglia, regio ispettore degli studi nella provincia di Reggio (Emilia), di dieci copie di una sua *Relazione sull'istruzione primaria in quella provincia.*

La parola è al Senatore Cibrario per la relazione dei titoli del signor Presidente Lanzilli.

Senatore Cibrario, *Relatore.* Con Decreto reale dell'11 gennaio 1863 Sua Maestà nominò il signor commendatore Antonio Maria Lanzilli a Senatore del Regno.

Essendo egli nato nell'anno 1801, per la sua età e per la sua qualità di presidente della Suprema Corte di Cassazione si trova nel novero dei personaggi che possono essere innalzati alla dignità di Senatori del Regno. A nome quindi dell'Ufficio secondo io propongo la convalidazione della sua nomina.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni testè lette per l'ammissione a Senatore del Regno del signor presidente Lanzilli, voglia sorgere.

(Approvato.) /

La parola è al Senatore Regis per la relazione dei titoli del signor barone Tecco.

Senatore Regis, *Relatore.* Con Decreto reale del 13 marzo passato, fu nominato Senatore del Regno il signor barone Romualdo Tecco.

Il nuovo nostro onorevole collega è nato nell'anno 1802, oltrepassa perciò la metà degli anni 40 richiesta dallo Statuto per l'esercizio delle alte attribuzioni demandate a questa augusta assemblea.

Il signor barone Tecco che percorre la carriera diplomatica, giustificò inoltre col mezzo di regolare documento di avere coperto per circa 9 anni, cioè dal 10 febbraio 1855 sino all'11 ottobre dello scorso 1863, la carica d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario dapprima a Costantinopoli, e dipoi a Madrid, da cui cessò a quell'ultima data colla sua collocazione a riposo. Il signor barone Tecco ha perciò compiuto quasi tre volte il periodo di servizio nella divisata carica, voluta dal numero 7 dell'articolo 33 dello Statuto per la classe dei diplomatici, e porta al Senato una ricca dote di lumi e d'esperienza nella via da lui tenuta con tale successo.

Ciò stante l'Ufficio secondo ha l'onore di proporvi la ammissione del signor barone Tecco alla sedia e voto in quest'assemblea.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni testè lette

per l'ammissione a Senatore del signor barone Tecco, voglia sorgere.

(Approvato.) /

La parola è al Senatore Chiesi per la relazione sui titoli del signor generale Cialdini.

Senatore Chiesi, *Relatore.* Il cavaliere Enrico Cialdini già Deputato al Parlamento italiano nella settima ed ottava legislatura come rappresentante il collegio di Reggio dell'Emilia, fu nominato Senatore del Regno con Regio Decreto 15 marzo del corrente anno 1864.

Costretto ad esulare dall'Italia per amore di libertà, cominciò nel fiore della giovinezza quella brillante carriera militare che rese illustre e celebrato il suo nome; e gli allori colti sui campi di battaglia in Portogallo, in Spagna, in Crimea, in Italia gli meritavano il supremo grado di generale d'armata nel Regio esercito italiano, che lo saluta con orgoglio, vincitore di Gaeta. Una tale eminente dignità, onde fu insignito con Regio Decreto 6 ottobre 1860, mi dispensa dall'allegare altri titoli, che lo renderebbero degno di appartenere a questo illustre Consesso, e perciò senza più, costando dal legale documento che egli ha già compiuta l'età prescritta dallo statuto, a nome del primo Ufficio mi reco ad onore di proporvi la conferma della nomina di lui a Senatore del Regno.

**Presidente.** Metto ai voti le conclusioni testè lette. Chi le approva, sorga.

(Approvato.) /

La parola è al signor Senatore Moris per la relazione sui titoli del Senatore Tommasi.

Senatore Moris, *Relatore.* Il professore Salvatore Tommasi, autore di lodate opere, fisiologo e clinico illustre, è stato nominato a Senatore del Regno con Regio Decreto in data del 23 di marzo p. p.; nato in agosto del 1813 in Roccaraso, prefettura di Aquila (Abruzzo), il professore Tommasi ha oltrepassato l'età richiesta dallo statuto.

Tre volte venne eletto a Deputato al Parlamento: due nella Camera napoletana e la terza nell'attuale Camera italiana.

Avvisa quindi l'Ufficio V che sia al professore Tommasi applicabile il numero 3 dell'art. 33 dello Statuto, e per organo mio ne propone l'ammissione al Senato.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni testè lette per l'ammissione a Senatore del signor professore Tommasi, voglia sorgere.

(Approvato.) /

La parola è al Senatore Scialoja per la relazione sui titoli del signor Giordano Carlo.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Sua Maestà con Decreto 13 marzo 1864 ha nominato Senatore del Regno il signor Carlo Giordano. Esso è nato il 22 gennaio 1814, quindi ha più di 40 anni d'età. Ha giustificato di pagare da molti anni più di tre mila lire di imposte dirette; quindi il signor Carlo Giordano è compreso nel numero 21 dell'articolo 33 dello Statuto e l'Ufficio a cui ho l'onore di appartenere per mio mezzo vi pro-

pone di tenere come validi i titoli presentati dal Senatore Carlo Giordano per la sua ammissione a Senatore.

**Presidente.** Metto ai voti le conclusioni testè lette; chi le approva, sorga.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Arrivabene per la relazione sui titoli del signor Francesco Di Giovanni.

**Senatore Arrivabene, Relatore.** Con Decreto 13 marzo 1864 Sua Maestà ha nominato Senatore del Regno il signor Di Giovanni Francesco fu Lazzaro.

Risulta dai documenti presentati ch'egli è nato nel 1805, ed ha perciò varcato l'età di 40 anni.

Il Dittatore della Sicilia nel 1860 nominò a segretario per le Grazie il signor Di Giovanni Francesco, quindi per l'età e per questo titolo che lo equipara al grado di Ministro, ho l'onore di proporre l'ammissione a Senatore.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni testè lette, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Sappa per la relazione sui titoli del Senatore Nappi.

**Senatore Sappa, Relatore.** Il commendatore Giovanni Battista Nappi è nato il 25 novembre 1800, quindi ha più dell'età richiesta dallo Statuto.

Con Decreto dell'aprile 1862 fu nominato primo presidente del tribunale di Terza istanza in Milano, la qual carica equivale a quella di presidente di Corte d'appello, perciò a nome dell'Ufficio IV ho l'onore di proporre al Senato la convalidazione della di lui nomina.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni testè lette, voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola spetta al Senatore S. Vitale per la relazione dei titoli del signor Senatore Eugenio Venini.

**Senatore S. Vitale, Relatore.** Da Regio Decreto in data del 13 marzo 1864, fu conferita la dignità di Senatore al signor Eugenio Venini, milanese.

Dall'esame dei titoli di lui, fattosi nell'Ufficio V, si rileva aver egli oltrepassata la età prescritta dallo Statuto del Regno per l'ammissione dei Senatori, ed inoltre, che da più di tre anni paga l'imposizione fondiaria che viene prescritta dal paragrafo 21 dell'articolo stesso dello Statuto.

L'Ufficio V. pertanto propone che sia convalidata la nomina dell'anzidetto Senatore Venini.

**Presidente.** Metto ai voti le conclusioni testè lette; chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Essendo presenti nelle sale del Senato il signor barone Tecco, ed il signor Presidente Lanzilli, prego il signor Senatore Vacca, ed il signor Senatore Setra di volerli introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(I signori Senatori Tecco e Lanzilli introdotti nell'Aula prestano il giuramento nella consueta formola).

Do atto ai signori Senatori Tecco e Lanzilli della prestazione del giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura delle lettere dei Senatori Nazari, Linati, Spada, Dragonetti, Bonelli, Salvatico, Gozzadini, colle quali domandano un congedo, che loro è dal Senato accordato).

#### PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri.

Prima però di entrare in discussione do la parola al signor Ministro della Guerra.

**Ministro della Guerra.** Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge per spese da inserirsi sul bilancio straordinario del 1864.

Questi due progetti di legge già furono discussi, e votati dalla Camera dei Deputati, l'uno è relativo a spese per acquisto di materiale d'artiglieria ascendente a due milioni e 500 mila lire, l'altro è relativo ad acquisto di fucili, per l'armamento dell'esercito, ed ascende a 3 milioni per il bilancio del 1864 e due milioni per quello del 1865.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione dei due accennati progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti, e verranno esaminati colla maggior possibile sollecitudine.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE CORPORAZIONI D'ARTI E MESTIERI.

(Vedi Atti del Senato N. 23)

**Presidente.** Se il Senato non ha nulla in contrario prescindere dalla lettura preliminare dell'intero testo del progetto e dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al signor Relatore.

**Senatore Martinengo G., Relat.** È da tutti confessato che la soppressione dei privilegi è una necessità assoluta pel progresso della scienza economica, e per crescenti rapporti commerciali; ma con tutto ciò non può se non riuscirne dolorosa la soppressione a quelli a cui questo privilegio viene tolto, ed un tale danno si aumenterebbe, qualora alcuno di questi spossessati di tali privilegi potesse provare di avere acquistato il goduto privilegio e titolo oneroso, redimibile contro data somma.

L'Ufficio Centrale che già ebbe l'onore di esaminare il primitivo progetto della legge ora in discussione ebbe a dimostrare che nessuna corporazione da sopprimersi poteva vantare sì fatto titolo oneroso; ma pure in progresso di tempo una di queste corporazioni e precisamente quella detta dei *facchini di Urgnano*, provincia

di Bergamo, allegava un documento del 1679 del quale fu dato un estratto anche agli onorevoli Senatori.

Il Senato, secondo me, non dovrebbe entrare nel giudizio legale del titolo di cui si fa parola, ma bensì parmi che incomba al Relatore di fare una speciale raccomandazione al Ministero, raccomandazione che io credo egli vorrà ascoltare colla solita compiacenza, perchè anche nella seduta cui accennava poc' anzi, nella quale il Senato si occupò la prima volta di questa legge, l'onorevole signor Ministro d'agricoltura e commercio, che oggi è lontano per altre occupazioni, ebbe ad assicurare essere sua assoluta intenzione di attuare la legge con tutti quei riguardi che la giustizia non solo, ma anche l'equità fossero per richiedere, onde così rendere meno grave la perdita di questi privilegi, che necessità ed utile pubblico vuole siano soppressi.

Quindi io, a nome anche dell'Ufficio Centrale, pregherei l'onorevolissimo Presidente del Consiglio a voler riconfermare le assicurazioni al Senato che ogni possibile conciliazione sarà seguita non solo, ma che si terrà conto dei titoli giuridici che militano a vantaggio di alcuna delle corporazioni, titoli che verranno presi in considerazione indipendentemente da un giuridico esame.

**Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.** Il mio onorevole collega il Ministro d'Agricoltura e Commercio, come diceva testè l'onorevole Senatore Martinengo, esponeva al Senato, quando questa legge veniva discussa, quali erano i suoi intendimenti circa il modo con cui dovesse applicarsi.

Questi intendimenti si riferivano in genere ai riguardi di moderazione e di equità, mentre nel caso speciale della petizione a cui accennava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, si avrebbe un titolo molto maggiore, perchè tratterebbesi di un diritto il quale sarebbe acquistato a titolo oneroso e redimibile.

Io credo di potere francamente asserire, interpretando il concetto del mio onorevole collega il Ministro d'Agricoltura e Commercio, che egli non mancherà certo di preoccuparsi di questo caso speciale e di procedere con quei riguardi che sono da giustizia richiesti.

**Senatore Martinengo G., Relat.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole signor Presidente del Consiglio, e non posso far altro che ringraziarlo della sua adesione.

**Presidente.** Se altri non dimanda la parola interrogherò il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale, si alzi.  
(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'art. 1.

« Art. 1. Al termine del 1864 tutte le università, compagnie, carovane, unioni, gremi, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali privilegiate di operai d'ogni sorta esistenti nel regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione sono abolite, e cesseranno di

essere in vigore i regolamenti, statuti, ordinanze e disposizioni che le riguardano. »

(Approvato.)

« Art. 2. Gli averi delle corporazioni o associazioni abolite, detratti i pesi, si devolgeranno ai termini dei rispettivi statuti o regolamenti, in mancanza dei quali si dovrà procedere secondo le regole del diritto comune. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per quanto concerne il lavoro nei porti, ponti e calate, potranno i Municipi, sentite le Camere di Commercio, sottoporre alla sanzione reale regolamenti di sicurezza pubblica e di disciplina, e condizioni di età e di moralità, senza limitazione del numero degli esercenti, senza divieto ai capitani di valersi dell'opera dei loro equipaggi esistenti a bordo.

» Una tariffa approvata dal Governo potrà fissare il massimo della mercede. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il servizio dei facchini nelle dogane e nei porto-franchi è parimente soggetto ai regolamenti, tanto per ciò che riguarda la sicurezza pubblica e la disciplina, quanto per ciò che concerne i requisiti di ammissione alle dogane o ai porto-franchi: i quali regolamenti saranno proposti dalle Camere di commercio ed approvati dal Governo.

» Similmente una tariffa potrà fissare il massimo della loro mercede. »

(Approvato.)

« Art. 5. Coloro che sono ammessi al lavoro nelle dogane, nei porto franchi od in altro luogo in cui abbiano vigore i regolamenti, saranno obbligati sia alle istituzioni di mutuo soccorso già esistenti o che verranno fondate a loro vantaggio, sia al pagamento dei sussidi che finora prestavansi dalle rispettive corporazioni abolite, in favore delle vedove, degli orfani e degli impotenti al lavoro. »

**Senatore Imperiali.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Imperiali.** Io vorrei domandare al signor Ministro, se crede che coloro i quali saranno ammessi al lavoro dopo la promulgazione della legge che discutiamo, siano tenuti a contribuire al pagamento delle pensioni che già si pagano dalle corporazioni dei facchini o da altre corporazioni, alle vedove, agli orfani ed agli ammalati delle passate compagnie.

Se questo fosse, io prego il signor Ministro a voler osservare l'ingente somma che oggidì si paga da queste compagnie per tale scopo.

Dalla sola compagnia dei facchini del porto di Genova, mi fu detto, che si paga 700 mila franchi all'anno. Quantunque mi sembri un poco esagerata una tale somma, pure parmi che essa debba essere assai vistosa.

Or dunque, come si vorrebbe pretendere che coloro i quali si uniscono adesso alla compagnia che comincia il suo lavoro, debbano contribuire per una somma così

forte per pagare i sussidi agli orfani ed alle vedove della passata compagnia?

Io non lo capisco, e spero che il Ministro ed il Relatore vorranno darmi spiegazioni soddisfacenti a questo riguardo.

Senatore **Martinengo G.**, *Rel.* Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.**, *Rel.* L'osservazione dell'onorevole preopinante sarebbe di molto valore, qualora la somma risultasse veramente di 700 mila franchi.

Veramente io non ho potuto trovare nessun documento fra quelli che mi vennero offerti per l'esame, che indicasse tale somma, ma credo fermamente che essa non possa in nessun modo avvicinarsi alla ora accennata.

È un fatto, che sono chiamati a pagare le pensioni delle vedove già esistenti, coloro i quali subentrano nel lavoro, e quindi pagano debiti che non hanno contratti essi medesimi; tuttavia siccome si tratta di una mutua associazione dalla quale in seguito forse anche essi avranno a ricavare profitti, e siccome nell'art. 6 viene detto che, allorquando questi sussidii non siano sufficienti, saranno forniti in eguali parti con fondi dai municipii, dalle Camere di commercio locali e dallo Stato in via di anticipazioni, così si vedrà che l'aggravio diventa molto più tenue. Considerando quindi che la somma sia assai inferiore, e assai più tenue di quella accennata, e considerando che quest'aggravio verrà sollevato dalla anticipazione che verrà fatta, io credo, replico, che non debba rattenerci l'obbiezione mossa dal preopinante.

Senatore **Imperiali.** Io non ho detto che saprassi di certo che la somma che si paga attualmente dalla compagnia de' facchini dei ponti arrivi a 700,000 lire, anzi sembrami aver soggiunto, che la mi sembrava alquanto esagerata; ma se mi si desse tempo, io potrei appurare la cosa e riferire la somma colla massima esattezza.

Lo stesso Relatore non seppe indicarla, ignorandola, come egli ebbe a dichiarare; ci troviamo tutti perciò nell'incertezza.

Ammettiamo per un momento che la cifra che io ho indicata sia la reale: non so come potranno coloro i quali saranno ammessi al lavoro nelle dogane e nei porti franchi e sulle calate del porto di Genova che per l'accresciuto numero de' concorrenti al lavoro faranno un guadagno assai meschino, sopperire coi loro mezzi all'ingente somma che essi dovranno pagare annualmente.

Il signor Relatore mi osservava che vi ha il disposto dell'art. 6, il quale a ciò provvede, essendo in esso stabilito che in via di anticipazione, e con un fondo fornito in egual parte dai Municipii, dallo Stato e dalle Camere di commercio si supplirà al pagamento di questa somma.

Io però mi riservo, allorquando verrà in discussione quell'articolo, di dimostrare, che non è neppure giusto

mettere nuovi aggravii ai Municipii che hanno le loro finanze in non molto prospero stato, di sovraccaricare lo Stato di una cosa per cui prima non era obbligato, e ad imporre un peso assai grave anche alle Camere di commercio.

Intanto però sono dolente di non essermi procurato alcun documento intorno al fatto da me accennato, non potendo prevedere che mi si sarebbe potuto fare obbiezione sul medesimo.

La persona però che me la comunicava è al certo al chiaro di questo; onde, stando esso, io spero che il signor Ministro vorrà provvedere a che tali inconvenienti scompaiano, o che almeno cercherà modo di compensare costoro che sono ora ammessi al lavoro, onde possano sopportare tale spesa.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio.

**Presidente del Consiglio.** Io non posso ora indicare all'onorevole Senatore Imperiali la cifra precisa della somma a cui egli accennava, ma posso assicurarlo, che essa è ben lungi da quella che egli affermava; mi ricordo che alla Camera dei Deputati la questione venne sollevata e discussa lungamente e che questa cifra fu recata innanzi, ma in una misura molto tenue.

Da questa venne a risultare che l'art. 6, il quale fu introdotto nella legge solo per l'eventualità che non si potesse raccogliere dalla piccola tassa imposta a questi lavoratori, la somma richiesta non veniva ad imporre alcun peso né allo Stato, né ai Municipii, né alle Camere di commercio; che questo del resto non era che un semplice anticipo; e la stessa frase *in via di anticipazione*, che in detto articolo si legge, mostra che quand'anche nei primi momenti qualche anticipato disborso fosse necessario, si ritenne però che fra breve termine i nuovi lavoratori avrebbero potuto sopperire e ripienare ogni disavanzo.

Come vede l'onorevole Senatore preopinante non vi è obbligazione al lavoro, dunque coloro i quali vi saranno ammessi, penseranno se la piccola tassa che è loro imposta non sia tale da sminuire i vantaggi che essi potranno ritrarre dalla loro ammissione al lavoro né porto-franchi e nelle dogane.

Io credo che la somma, non essendo assolutamente sproporzionata alle forze di quei lavoratori, e per l'altra parte essendo essi liberi di accettare o di non accettare quel lavoro, e così di preferire la mercede di un altro servizio, le obbiezioni testè recate innanzi non possono avere un fondamento tale da indurre il Senato a rigettare tale disposizione.

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Arrivabene.** Mi sembra che per tranquillare l'onorevole Senatore Imperiali si potrebbe far ricerca negli atti della Camera dei Deputati delle parole e della cifra a cui alludeva il Presidente dei Ministri, ed allora si vedrebbe quale è questa somma, e

si potrebbe così votare con cognizione di causa e con tranquillità.

**Presidente.** Allora s'intenderà sospesa la votazione dell'art. 5 e si passerà all'art. 6.

« Art. 6. Nel caso in cui si renda frattanto necessario di supplire al pagamento di questi sussidii, sarà provveduto, in via di anticipazione, con un fondo fornito in egual parte dallo Stato, dai Municipi e dalle Camere di Commercio dei luoghi, dove tali corporazioni esistono. »

Senatore **Imperiali**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Imperiali**. Anche a questo articolo, avuti gli schiarimenti che si propone di fornire il signor Presidente del Consiglio, intenderei di fare alcune osservazioni e che svilupperò quando esso verrà in discussione.

**Presidente.** Si sospenderà allora anche la discussione sopra questo articolo, stante la riserva del Senatore Imperiali.

Passeremo all'art. 7 e successivi.

« Art. 7. Per le contravvenzioni ai regolamenti potrà comminarsi un'ammenda da lire 2 a 50 o la pena degli arresti da uno a cinque giorni.

» Nel caso di recidiva potrà comminarsi la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un termine da quindici giorni a tre mesi. »

(Approvato.)

« Art. 8. Coloro che fanno parte delle corporazioni abolite non sono tenuti a giustificare le condizioni che fossero stabilite dai regolamenti per l'esercizio della loro arte, industria o professione. »

(Approvato.)

« Art. 9. Il residuo debito verso la regia azienda dei prestiti di Firenze nascente dal prestito di quattrocento mila lire toscane, contratto colla medesima nel 1847 dal cessato Governo toscano per indennità accordata alle abolite compagnie dei facchini bergamaschi, passerà a carico dello Stato. La somma per ciò occorrente sarà iscritta sul bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1864. »

(Approvato.)

« Art. 10. Con Decreto reale saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Ora rimangono a votarsi gli articoli 5 e 6.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Attendo il resoconto della discussione seguita nella Camera dei Deputati in occasione di questo progetto di legge e mi occorrerà perciò qualche minuto prima di poter dare all'onorevole preopinante gli schiarimenti che desidera.

Il Senato intanto, ove il creda, potrebbe passare ad un altro progetto di legge.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'APPROVAZIONE  
DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE  
TRA L'ITALIA ED IL BELGIO.

(Vedi *Atti del Senato*, N. 100)

**Presidente.** In-seguito all'istanza del signor Presidente del Consiglio, se non vi è opposizione, s'intenderà sospesa la votazione di questi due articoli e si passerà al secondo dei progetti di legge portati all'ordine del giorno, a quello, cioè, relativo al trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia ed il Belgio, e quindi alla discussione di quello relativo al riscatto del pedaggio sulla Schelda, essendosi fatta una sola relazione sopra entrambi i progetti di legge, così si potrà procedere alla doppia votazione a squittinio segreto con una sola chiamata.

Leggo l'articolo unico del progetto.

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione al trattato di commercio e navigazione concluso tra l'Italia ed il Belgio e sottoscritto a Torino addì 9 aprile 1863. »

Rammenta il Senato che, quando si trattò dell'approvazione di progetti di legge di simil natura, l'uso costante è stato di non dare lettura delle singole disposizioni del testo dei trattati.

Se avviene che qualche Senatore voglia muovere osservazioni al testo del trattato, allora si leggerà quella parte a cui si riferisce l'osservazione o l'opposizione.

La discussione generale è aperta.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io non ho osservazioni a fare relativamente alla discussione generale; ma desidererei in ordine all'applicazione dell'art. 29 del trattato qualche schiarimento più soddisfacente di quello che si trova nella relazione.

Per conseguenza se il signor Presidente volesse avere la bontà di dar lettura della seconda parte dell'art. 29 farei poi le osservazioni che mi occorrono relativamente alla medesima.

**Presidente.** Leggerò la parte dell'art. 29 a cui allude l'onorevole Senatore Farina.

Ma però sarà bene leggere anche la prima parte perchè mi pare che si connettano.

« Art. 29. Lorsqu'un navire, appartenant aux citoyens du pays de l'une ou de l'autre des parties contractantes, fera naufrage, échouera ou souffrira quelque avarie sur les côtes ou dans les domaines de l'autre partie contractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection comme aux navires de sa propre nation lui permettant de décharger, en cas de besoin, ses marchandises, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quelconque, jusqu'à ce que ces marchandises

puissent être exportées, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure.

» Ce navire (questa è la parte a cui allude il Senatore Farina) en toutes ses parties ou débris et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement rendus aux propriétaires sur leur réclamation, ou sur celle de leurs agents à ce dûment autorisés, et dans le cas où il n'y aurait pas de propriétaire ou d'agents sur les lieux, les dits effets ou marchandises, ou le produit de la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du vaisseau naufragé, seront remis au consul italien ou belge dans l'arrondissement duquel le naufrage aura eu lieu, et le consul, les propriétaires ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets. »

La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Nel muovere qualche osservazione relativamente al senso della seconda parte dell'articolo 29, non è certo mia intenzione di proporre che non si accetti il trattato col Belgio a motivo delle poco chiare espressioni che nel medesimo si contengono.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Farina. Ma io credo opportuno che se ne chiarisca ben bene il significato, e che, da poichè si è creduto di prescindere da quel che io pure avrei ravvisato conveniente, cioè di ottenere una esplicita dichiarazione dall'altra parte contraente relativamente all'avvenuta intelligenza del medesimo, sianvi ultrimenti autorevoli schiarimenti dati nel seno di questa Camera che possano agevolare la giusta intelligenza della stipulazione.

L'ultima parte dell'articolo 29, mentre stabilisce il diritto di coloro le cui mercanzie sono state recuperate dal naufragio, a riavere le mercanzie medesime, non riserva se non il rimborso delle spese fatte per la conservazione delle mercanzie stesse.

Le frasi sono precise, ed io mi permetto di nuovamente rammentarle al Senato « les propriétaires ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets. »

Cessato il tempo della barbarie nel quale gli oggetti smarriti in occasione di naufragio venivano in proprietà dello Stato o di coloro che li trovavano, venne stabilito il così detto diritto di *salvataggio*. Questo diritto di salvataggio lo troviamo espressamente sancito nel capitolo 249 del Consolato del mare, il quale attribuiva a coloro che recuperavano dalle acque merci state gettate o perdute in esse, attribuiva, dico, una quota delle merci medesime, cioè la metà delle stesse.

Col progresso del tempo e dopo che nel Mediterraneo invalsero le massime del *Guidone del mare*, questa parte delle merci recuperate venne ridotta ad un terzo; e la celebre Ordinanza della marina francese del 1681, ed il celebre commentatore della medesima Valin, conservano questo diritto, il quale è ammesso in pratica

presso tutti i popoli che abitano le rive del Mediterraneo.

Le massime relative a questo diritto vennero anche più recentemente ed implicitamente riconosciute nella Ordinanza francese del 29 ottobre 1833, e ne parla Klüder nel suo trattato, e ne fa menzione precisa Massé.

Non è dunque controverso che a chi arriaccia la propria vita per salvare dal mare merci che appartengono ad una nave o ad un navigante che fecero naufragio o getto delle merci medesime, non è, dico, controverso che appartenga una quota parte delle merci per premio delle sue fatiche e del rischio che ha corso per salvare la merce che era divenuta preda delle onde.

Questo premio però varia a seconda delle circostanze, perchè quando le merci sono nel porto, ed in luogo di nessun pericolo, vicino alla sponda, o già sulla riva, in questo caso quegli che salvò la merce non ha diritto che al rimborso delle spese sostenute ed al pagamento della sua personale fatica.

Viceversa quando le merci sono nel fondo del mare ovvero in alto mare, siccome il ricupero delle stesse presenta maggiori difficoltà e pericoli personali e dà luogo a maggiori spese, disturbi e rischi, in questo caso prevale la massima della quale feci cenno testè e si fa luogo al diritto di salvataggio della merce, e tale premio nel Mediterraneo, dopo le disposizioni del *Guidone del mare*, è ridotto ad un terzo.

Ora nelle disposizioni che il Senato ha sotto gli occhi nella seconda parte dell'art. 29, noi vediamo bensì riservato il diritto ad avere il rimborso delle spese fatte per la conservazione della merce, ma non vediamo riservato il diritto al premio di salvataggio per colui che l'ha salvata.

A questa obiezione che io avevo fatto in seno al mio Ufficio e che l'onorevole Commissario dello stesso ebbe la gentilezza di presentare in seno dell'Ufficio Centrale; si rispose dicendo che chi parla di conservazione parla implicitamente di salvataggio.

In secondo luogo si disse che espressioni consimili trovandosi nel trattato col Belgio ora in vigore, queste non avevano mai dato luogo a che si rinvocasse in dubbio il diritto di colui che ha recuperata la merce.

Quanto alla prima parte di quest'argomento dico con buona venia, che essa non mi persuade nè punto nè poco, perchè quando in tutte le leggi, in tutte le disposizioni troviamo distinte le spese dai premi, che non sono vere spese, per il salvataggio, ma per la conservazione delle merci una volta recuperate, mi pare strano di dire che è lo stesso parlare di conservazione e parlare di salvataggio; naturalmente nè una merce, nè una nave recuperata dalle onde si possono abbandonare sulla spiaggia onde ciascuno se le porti via, se gli comoda; naturalmente questa merce deve essere messa in magazzino; molte volte dev'essere fatta asciugare: ci vogliono molte cure onde conservarla, che non sono le stesse che si usano per ricuperarla, ossia



per salvarla dalla perdita; lo stesso dicasi di una nave cui è forza dare un custode in darsena od in porto. Per conseguenza la prima di queste osservazioni mi pare affatto destituita di fondamento.

Resta la seconda osservazione, cioè quella dell'interpretazione data fin qui alle disposizioni analoghe che contengono nel trattato di commercio col Belgio, attualmente in vigore.

Ma anche a questo riguardo io credo che vedendosi molto raramente la bandiera del Belgio nei nostri paraggi, non siasi forse mai verificato il caso di un naufragio di bastimento belga, il quale abbia dovuto dare luogo non solo ad un semplice rimborso di spese, ma ad un vero prelevamento di premio per salvataggio.

Insiato su questa distinzione perchè come ebbi l'onore di indicare, altro è che la merce o la nave sia tratta a salvamento dalle acque in un porto o su di una spiaggia, o su di una riva, altro è che si trovi in fondo del mare o in alto mare, poichè nel primo caso colui che ha salvata la merce e la nave non ha diritto, secondo le leggi marittime e le consuetudini, che al rimborso delle spese; mentre, viceversa, nell'altro ha diritto ad una quota parte della merce salvata, o del valor della nave.

Per conseguenza anche questa pretesa interpretazione io non la trovo sufficiente, perchè ignoro, come dissi, se si sia già presentato il caso che veramente si dovesse dare a coloro che avevano recuperato la merce o la nave non il semplice rimborso delle spese sostenute, ma una quota parte della merce o nave medesima, come premio del salvataggio effettuato.

Mi pare quindi che sarebbe stato opportuno che questa dichiarazione si fosse fatta da ambe le parti contraenti; affinchè l'espressione assai poco precisa contenuta nell'ultima parte dell'articolo 29 venisse precisata e s'intendesse che le spese riservate sono non solo le vere spese di conservazione, ma eziandio quelle di salvataggio, che vengono e dalle leggi e dalle vigenti consuetudini indubbiamente attribuite a chi opera il salvataggio in alto mare o al fondo del mare medesimo.

Dimostrato come sarebbe stato opportuno che questa distinzione fosse fatta e che le espressioni del trattato fossero più precise, prevedessero cioè, non solo il caso di rimborso di spese portato dalle leggi e consuetudini, ma eziandio il caso di premio per ricupero della merce e navi, io non ho altro a soggiungere. Sono certo che le risposte che mi si daranno, saranno nel senso che si vuole conservare ed il rimborso delle spese ed il premio, perchè è sicuramente utile che entrambi sieno conservati, e non sieno alterati mediante un trattato, mentre conviene che a tutti gli abitanti del litorale, che si danno specialmente alla pesca, resti la speranza sul ricupero di una parte delle merci perdute, giacchè questo serve ad eccitare il loro interesse e ad animarli ad affrontare il pericolo che il ricupero stesso presenta; perchè come tutti sanno, i naufragi succedono in casi di tempesta, e il ricupero degli oggetti in alto mare

presenta sempre pericolo. Ciò sicuramente costituisce una diminuzione della proprietà di quello che ha perduto la merce, ma è cosa che torna a suo vantaggio, giacchè tutti quelli che abitano le sponde non troppo lungi dal succeduto naufragio sono così eccitati a recarsi colle loro imbarcazioni per salvare gl'individui soprattutto e poscia le merci che sono naufragate.

Per conseguenza non dubito che la presente disposizione abbia voluto riservare questo diritto. Avrei, ripeto, desiderato che le cose dette superiormente fossero espresse chiaramente, ma non dubito che le risposte che mi si daranno saranno nel senso di queste premesse, che sono consacrate dagli usi e dalle antiche leggi relative alla marina e conformi anche all'interesse di tutte le parti.

Senatore Scialoja. L'articolo 29 del trattato che cade in discussione, come il Senato ebbe ad udire dalle stesse parole del Senatore preopinante, è trascritto parola per parola, non solo dal trattato che è oggi in vigore col Belgio, conchiuso l'anno 1857, ma anche da un articolo che in quel trattato era stato trasfuso e che era scritto nel precedente trattato del 1851.

Non è dunque per nulla nuovo, non nello spirito solamente, ma neppure in una sola parola.

Qual'è lo spirito di quest'articolo 29 e di quelli identici che si leggono nei precedenti trattati? Si è voluto per essi impedire all'uno ed all'altro dei due Stati contraenti di far rivivere consuetudini già antiquate ed anzi dalle leggi condannate; si è voluto che non si potesse ristabilire alcun diritto demaniale sopra i naufragi; che non si potesse, come una volta facevasi, accoppiare alla disgrazia ed al dolore di aver fatto naufragio, la barbarie della confisca delle mercanzie salvate. Questo è lo spirito dell'articolo. Epperò reciprocamente limitando la facoltà de' due Governi, si dice che in caso di naufragio sono dovute soltanto le spese fatte per la conservazione delle navi e delle merci.

L'onorevole preopinante non si acquieta punto all'osservazione che aveva fatto l'Ufficio Centrale di cui ho l'onore di essere Relatore, cioè che nel concetto della *conservazione*, come nella parola che lo esprime, si contiene tutto ciò che serve perchè la merce e la nave non vadano perdute. Ma la sua opposizione non vale a rimuovermi dalla persuasione contraria.

Ed in effetto, che sia così vel dimostra essere questa clausola della *conservazione* applicata non solo alla merce, ma anche alla nave. E per vero se per *conservazione* avesse ad intendersi quella che dalle patenti del 1827 sulla marina mercantile è chiamata custodia delle merci nei magazzini, è chiaro che la *conservazione della nave* non avrebbe più una significazione ragionevole.

Parlandosi di nave salvata dal naufragio la spesa della *conservazione* non può essere quella della sua custodia in un magazzino dopo averla salvata; ma si le spese necessarie per salvarla, le quali comprendono il premio pel rischio corso sia da altre navi, sia dai

marinari accorsi dal lito, il compenso dei danni da essi sofferti, e la retribuzione della loro fatica.

Oltre di che, Signori, nelle patenti del 1827, oggi in vigore, non è mai usata la parola generica di *conservazione*; ma sono usate le parole di *salvataggio*, come ha detto l'onorevole preopinante, di *ricupero* e di *custodia*. La parola *conservazione* adunque, non ha neppure nelle leggi in vigore per la marina mercantile un significato specifico. Dunque deve intendersi nel trattato secondo la sua significazione generica.

E perchè tutto ciò che serve ad evitare le perdite, contribuisce a conservare le cose esposte ad essere perdute, l'Ufficio Centrale diceva, e diceva bene, che quando nel trattato è detto che in caso di naufragio tutte le spese di conservazione della nave e delle merci sono dovute, devesi intendere in questa espressione compresa qualunque spesa fatta perchè le merci o la nave non andassero perdute, cioè tutte quelle che nelle patenti del 1827, sono dette spese di ricupero, di salvataggio, di custodia nei magazzini, ed anche il premio, che sotto forma di retribuzione possa essere dovuto a quelli che oltre al rischio di esporre la propria vita per salvare la nave o la merce altrui, impiegarono il tempo e la fatica a conseguire questo intento.

Mi pare anzi che sia anche soprabbondante per questa specie di spesa una riserva nel trattato. E veramente non sembra che occorra una clausola espressa perchè la retribuzione delle fatiche di chi presta il suo lavoro per salvare la nave o la merce altrui, non resti a carico dello Stato nostro, e vada a carico di colui a cui appartiene la merce o la nave sia italiana, sia belga.

È principio di diritto naturale sancito dalla legge civile, che chiunque fatica debba essere remunerato da colui al quale la fatica ha fruttato; e perciò la retribuzione dovuta a coloro che salvarono le merci e le navi dal naufragio, sarebbe sempre dai nostri tribunali aggiudicata a coloro che la domandassero ai proprietari delle une o delle altre.

Per tutte queste ragioni l'Ufficio Centrale persiste nel credere che realmente l'espressione di *dépenses faites pour la conservation de ces objets*, sia generica ed abbracci il salvataggio, il ricupero, la custodia nei magazzini e il premio dovuto a chi corse rischio, e faticò per salvare la merce o la nave dal naufragio.

L'Ufficio ha avuto anche riguardo al progetto di legge presentato dal Governo sulla marina mercantile, il quale verrà tra non molto in discussione in questa assemblea, ed ha voluto anche preoccuparsi di ciò che in quel progetto è scritto. Ma esso è convinto, che quando anche siffatto progetto fosse dal Senato adottato senza modificazioni di sorta, l'espressione di spese fatte per la conservazione delle merci e delle navi comprenderebbe tutte quelle che vi sono indicate come ricompensa o remunerazione dovuta a coloro i quali o salvarono la nave, o ricuperarono la merce, oltre alle spese di magazzino e di custodia della merce medesima. Per-

ciocchè, il ripeto, la *custodia* non è tutta la *conservazione*, come crede l'onorevole preopinante; e le spese della *custodia* sono una specie di spese che fa parte di quelle di *conservazione*; siccome la specie fa parte del genere.

Quindi parmi che dopo quest'intelligenza data all'articolo 29, il quale è identico agli articoli dei trattati del 1857 e del 1851, il dubbio sollevato non possa sussistere; e spero che anche l'onorevole preopinante ne sia soddisfatto, perciocchè egli realmente altro non desidera se non che sia qui solennemente stabilito che non possa sorgere alcun dubbio fondato nell'applicazione di quell'articolo.

Senatore Farina. Io veramente quando in origine emisi l'osservazione alla quale ha fatto cenno or ora l'onorevole Relatore si è perchè non credeva chiaro il disposto dell'articolo, non lo credeva in allora, e lo credo ancor meno adesso; parmi però che adesso rimarrà ben spiegato che almeno per parte di uno dei contraenti si è inteso che si debba interpretare il trattato a quel modo. Stando peraltro alle letterali espressioni del trattato io domando se c'è mai uomo al mondo il quale ha perduto una cosa qualunque, che questa cosa non è più da lungo tempo in suo possesso, ma in balia delle onde da mesi ed anni, se possa dire che la conserva? La *conservazione* è un atto chiaro, che implica il possesso della cosa; ma quando manca tale possesso manca necessariamente la spesa della *conservazione*; nessuno può conservare quello che non ha e non possiede, e conseguentemente l'interpretazione che vuol darne l'onorevole Relatore, stando alle parole della legge, manca di fondamento legale, tanto più che il preteso atto conservativo includerebbe una novazione con trapasso di proprietà di una parte della merce.

Io non mi farò a citare testi di leggi per provare che quando si parla di *conservare* si debbe *possedere* perchè sia qualunque la legge che si prenda in proposito si viene indubbiamente a questa conseguenza.

Tuttavia noi attenendoci allo spirito non alla lettera della stipulazione intendiamo dare questa interpretazione che è la vera e la giusta, e lo capisco; ma io dico che sarebbe stato molto più opportuno forse spiegare la cosa da tutte due le parti per chiudere l'adito ad ogni contestazione, anzichè esprimersi così ambiguamente.

L'onorevole Relatore ha detto: io credo che il diritto del salvataggio che spetta a colui che ha salvato la merce si debbe intendere necessariamente riservato.

A questa osservazione ho due obiezioni da muovere:

Prima di tutto, può essere che sia riservato il diritto dell'individuo, ma non il diritto dello Stato, che ha contratto in termini precisi contrari, e la conseguenza sarebbe che lo Stato nostro rispetto al Belgio che è contraente con lui non potrebbe ripetere le spese di salvataggio, ma che per altro dovrebbe pagare il premio a colui che avesse salvato la merce o la nave.

Questa sarebbe la conseguenza dell'intelligenza naturale di quest'articolo, perocchè quest'articolo dice espressamente che non sono riservate che le spese di custodia e di conservazione: ora finchè la parola conservazione, spogliata del possesso, non vorrà dire ricupero, il che è ben diverso, stando strettamente alle parole della legge si dovrebbe intendere in questo significato.

Infatti ecco cosa troviamo scritto nella seconda parte dell'articolo relativo del trattato:

« Les dits effets ou marchandises ou le produit de la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du vaisseau naufragé, seront remis au consul Italien ou Belge dans l'arrondissement du quel le naufrage aura eu lieu, et le consul, ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets. »

Dunque non sono riservate che queste; ogni altra non si può dire, che sia stata riservata, e siccome uno Stato stipula non solo nell'interesse personale, ma in quello di tutti i suoi cittadini così è evidente che non essendo riservate che le spese di conservazione, non si può dire che siano state egualmente riservate quelle di salvataggio. Molto meno poi l'onorevole preopinante potrebbe appoggiare la sua tesi al disposto delle leggi che sono attualmente in vigore.

Infatti la patente del 1827 fa espressamente la distinzione che ho fatto io or ora, fra le spese di salvataggio e quelle di conservazione, e se non le chiama spese di conservazione, dà però tutte le indicazioni necessarie per vedere che intende parlare di conservazione, mentre nominando la *custodia* della merce riesco evidente che nella conservazione la custodia è implicita. Difatti esse espressamente così distinguono una spesa dall'altra: « Tutte le spese occorrenti per la ricupera- zione » (e qui la parola di ricupera- zione equivale a salvataggio) « e quelle, notate bene, per gli espressi spediti, e le altre per la pigione dei magazzini, e custodia della mercanzia. » Dunque evidentemente non ha confuso, come il signor Relatore, ma ha distinto una cosa dall'altra; per conseguenza egli è innegabile anche sotto questo riguardo, che l'onorevole Relatore abbia voluto dare una spiegazione che non è convalidata, come egli crede, dalle disposizioni delle nostre leggi preesistenti.

Avrei altre osservazioni ad aggiungere, ma credo superfluo di farle, perchè parmi che sia bene spiegato che noi altri tutti intendiamo di interpretare il trattato in questo senso; e siccome poi questa cosa è anche dell'interesse de' Belgi, conseguentemente io credo che il Belgio pure vorrà interpretarlo in questo modo, e quindi non intratterò più a lungo il Senato a questo riguardo.

**Ministro degli Esteri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro degli Esteri.** Credo mio debito di dichiarare all'onorevole Senatore preopinante che i Governi

banno sempre interpretato quest'articolo nel senso che venne testè lucidamente spiegato dall'onorevole Senatore Scialoja.

Non entrerò nella questione politica; solo dirò che anch'io credo che la parola *conservazione* è forse un poco troppo generica, ma appunto perchè generica, non altera il diritto comune nè altre leggi, nè nuoce al trattamento di cui caduno ha diritto.

**Presidente.** Le osservazioni fatte dal Senatore Farina non dando luogo a veruna proposta di modificazione, se altri non domanda la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi l'intende chiusa, sorga.

La discussione generale è chiusa.

Rileggo l'articolo.

*Articolo unico.*

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione concluso tra l'Italia ed il Belgio, e sottoscritto in Torino addì 9 aprile 1863. »

Se non v'ha altra osservazione, il progetto di legge essendo di un articolo unico, si passerà allo squittinio segreto che si farà in seguito, dopo votata l'altra legge, con una sola chiamata.

Passo al progetto di legge relativo al trattato pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 101.*)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola sulla discussione generale passo alla lettura de' singoli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, in quanto lo riguarda, al trattato generale firmato in Bruxelles il 16 luglio 1863 pel riscatto del pedaggio sulla Schelda. »

(Approvato.)

« Art. 2. A tale effetto saranno stanziati nel bilancio passivo del Ministero degli Affari Esteri, parte straordinaria, in apposito capitolo sotto la denominazione: *Indennità pel riscatto del pedaggio sulla Schelda e relativi interessi*, le seguenti somme:

Per l'anno 1864 . . . . .	L. 48,720 »
Per l'anno 1865 e pei successivi fino al 1873 inclusivamente . . . . .	» 58,972 49

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Rammento al Senato che l'ordine del giorno porta quattro progetti di legge: ora non se ne votano che due, per conseguenza immediatamente dopo si discuteranno gli altri, cioè si ripiglierà la discussione del progetto relativo all'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri rimasto in sospenso per gli schiarimenti che doveva procurarsi il signor Ministro, e si discuterà anche quello relativo a spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero di Grazia e Giu-

stizia, per l'ordinamento giudiziario e riparazioni ad edifici sacri.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia ed il Belgio.

Votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva.)

Sul trattato pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.

Votanti . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva.)

Si ritorna alla discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri.

Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze** Il Senato votando questo progetto di legge ha lasciato in sospenso gli articoli 5 e 6, in seguito alle osservazioni dell'onorevole Senatore Imperiali, il quale reputava che le somme occorrenti ai sussidii fossero di grande rilevanza, e citava l'esempio di una sola compagnia di Genova, la quale, come a lui era stato riferito, fornisse circa 700.000 lire a tal uopo annualmente.

Io risposi che certamente la somma era a gran pezzo inferiore a quanto egli credeva; ma non ho potuto dar ragione della cifra, non avendo in quel momento le carte a ciò relative.

Ora posso riconfermare pienamente quanto dissi, aggiungendo che la cifra delle pensioni e sussidii di tutta Italia, per quanto è stato calcolato al Ministero d'Agricoltura e Commercio, risulta circa di 300,000 lire.

Se adunque per tutte le città d'Italia dove sussistono di tali compagnie e corporazioni privilegiate occorrono lire 300,000; se, dico, la somma che si spende in sussidii e pensioni è all'incirca di lire 300,000, ben vede l'onorevole Senatore Imperiali che era inesatta la relazione a lui fatta che una sola compagnia di Genova avesse a pagare 700,000 lire. Inoltre dalla cifra che io ho indicata e che fu dal mio onorevole Collega recata innanzi alla Camera dei Deputati allorquando si trattò questa questione, si può dedurre che mentre da una parte non è impossibile, anzi è plausibile il credere che i lavoratori potranno con una leggera tassa sopperire a questo servizio, dall'altra parte se nei primi momenti dovesse una frazione, una porzione di tali sussidii, essere anticipata per 1/3 dallo Stato, per 1/3 dai Comuni, e per 1/3 dalle Camere di commercio con rimborso successivo, essa non costituirebbe di certo per nessuno di questi corpi un onere grave. Io credo e spero che queste spiegazioni potranno appagare l'onorevole Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. A me rincresce di non potere essere del tutto rassicurato sopra l'entità della somma che si dovrebbe pagare per le pensioni delle vedove e degli orfani, e per gli ammalati delle Corporazioni delle compagnie di carovane e di facchini in Genova, giacchè io ho un altro dato che mi pare disti ancora molto dalle informazioni che ci fornisce il signor Ministro.

So che a Genova il municipio ha domandato quale sarebbe stata più o meno la quota che dovrebbe pagare per supplire alle pensioni che le disciolte compagnie non pagherebbero più ai vecchi, agli ammalati ed agli orfani, e pare che il municipio abbia avuto per risposta che dal più al meno dovrebbe contribuire da 60 a 65 mila lire. Ora, se il municipio di Genova soltanto (il quale non deve pagare che 1/3 di questi sussidii, un altro terzo dovendosi pagare dalla Camera di commercio e l'altro dal Governo) deve pagare 60 o 65 mila lire, tali sussidii per la sola città di Genova ascenderebbero a lire 190 mila circa, quindi non capisco come per tutto il Regno d'Italia siano solo di lire 300 mila.

Torno a dire che se la somma è leggera si può transigere anche sul principio: giacchè a quale scopo facciamo noi questa legge? Per accordare maggior libertà al lavoro; ma a me sembra che si restringa piuttosto la libertà quando si assoggetta un individuo a condizioni tanto onerose come sono quelle espresse nell'articolo 5 che ora discutiamo, cioè: di dover acconsentire alle istituzioni di mutuo soccorso esistenti o che verranno fondate.

Però, se questo vincolo che s'impone ai concorrenti al lavoro fosse sopportabile per la quota minima che dovessero contribuire i nuovi ammessi alle compagnie di facchini e si riducesse una tal quota al quinto o al sesto del loro guadagno giornaliero, io transigerei anche sulla questione di massima, perchè, come ho detto, il principio non mi sembra giusto. In altro caso, cioè, se si lasciasse incerto l'ammontare della quota che le nuove compagnie dovrebbero sborsare per sopperire il valente delle pensioni che le antiche compagnie pagavano alle vedove, agli orfani e agli ammalati, siccome la ritenuta che si dovrebbe fare sulla mercede giornaliera di ciascun lavorante potrebbe assorbire in gran parte il loro guadagno, io non potrei votare con animo tranquillo il presente articolo.

Io perciò proporrei un emendamento, ossia aggiunta all'articolo quinto nel modo seguente:

« Coloro che sono ammessi al lavoro nelle dogane, nei porto-franchi od in altro luogo, in cui abbiano vigore i regolamenti, saranno obbligati sia alle istituzioni di mutuo soccorso già esistenti, o che verranno fondate a loro vantaggio, sia al pagamento dei sussidii che finora prestavansi dalle rispettive corporazioni abolite, in favore delle vedove, degli orfani e degli impotenti al lavoro, rilasciando a tal uopo il quinto del guadagno giornaliero, ecc. »

Presidente. Se il signor Senatore Imperiali intende

di proporre un emendamento, io lo prego a volerlo mandare per iscritto al tavolo della Presidenza.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** I dati cui accennava l'onorevole Senatore preopinante, relativi all'inchiesta del comune di Genova, non mi maravigliano, e non discordano molto dai miei, giacchè si è precisamente a Genova dove queste corporazioni si trovano in maggior numero. Ve ne ha qualcheduna eziandio a Livorno ed a Milano, ma veramente, ripeto, è a Genova dove estendono maggiori radici: per cui la cifra che io accennai, appoggiandomi all'asserzione del mio collega dell'agricoltura, industria e commercio non dista, credo, dalle deduzioni che verrebbero da quanto egli asseriva.

Quanto poi allo stabilire un *maximum* della quota di rilascio, io in verità debbo rifiutar assolutamente tale proposta, non solo perchè mi parrebbe gran peccato lo scomporre una legge la quale ha già fatto due volte il corso dalla Camera dei Deputati al Senato, ma principalmente perchè la troverei contraria al principio di libertà che l'onorevole preopinante invoca.

Infatti non vi è nessuno che obblighi un individuo a lavorare più in un luogo che in un altro: se trova il suo tornaconto di andare qui vi andrà, altrimenti andrà altrove.

La sola condizione che mette il Governo alla accettazione di questi individui si è che quelli che vorranno andare a lavorare là, debbano prendere parte a quelle associazioni di mutuo soccorso già stabilite, o che si stabiliranno in favore delle vedove, degli orfani, ecc. Se troveranno che il salario che ne ricaveranno non sarà tale da paraggiare quello che ricaverrebbero da altre industrie, e ciò per effetto della quota che dovranno rilasciare per l'associazione anzidetta, essi si daranno ad un'altra industria, perchè, ripeto, tutti hanno libertà di recarsi a lavorare ove meglio loro conviene.

Io conchiudo adunque respingendo assolutamente la proposta dell'onorevole Imperiali.

**Presidente.** Il signor Senatore Martinengo ha la parola.

**Senatore Martinengo G., Rel.** Mi corre obbligo, o Signori, di levarmi una taccia, cioè, se non si trovò forse nella presente relazione approfondito abbastanza questo punto, ciò fu diffusamente spiegato nella prima relazione dietro la quale il Senato già ammetteva l'articolo in questione.

Io poi mi acquietai in tale rapporto anche dal vedere che nessuna delle numerosissime petizioni presentate in special modo dalle corporazioni della città di Genova, nessuna, dico, faceva cenno di quest'ingente somma che si crede dal preopinante percepita dalle vedove ed orfani degli antichi privilegiati, quindi il carico che stava per assumersi dai nuovi lavoranti

si doveva ritenere da loro sopportabile e per nulla eccessivo.

Quest'argomento mi pare debba acquietare eziandio l'onorevole Senatore Imperiali, perchè se infatti gli attuali lavoranti fanno fronte con parte della loro mercede alla pensione delle vedove ed orfani col salario che percepiscono, è evidente che anche quelli che subentreranno nel lavoro potranno dare altrettanto; perchè questo salario in proporzioni maggiori lo paga il commercio, e non è che si dia al lavorante tanto meno di giornata, ma si dà tanto ad esso quanto basta per poter al salario farsi la sottrazione bastevole a pagare le pensioni alle vedove ed agli orfani, che andranno naturalmente diminuendo e vi subentreranno quelle e quelli dei nuovi lavoranti.

Pare che tale argomento possa tranquillare l'onorevole Imperiali, tanto più che se questa legge venisse modificata essendo già stata riprodotta due volte in questo ramo del Parlamento andrebbe troppo in lungo; massime avendosi per termine fisso tutto il 1864.

Prolungando ancora la discussione con emendamenti sarebbe lo stesso che lasciare sussistere ancora i privilegi che da tutti fu invocato che si sopprimessero già da molti anni, come risulta da varie petizioni ed editi di lamentate proroghe, privilegi nocivi al commercio, e lamentati dal medesimo in special modo di Genova, che presentò tante istanze in varie epoche per la soppressione di queste corporazioni privilegiate tanto contrarie ai sani principii della libertà di commercio.

Per questo spero che il Senatore Imperiali vorrà ritirare la sua proposta.

**Senatore Imperiali.** Domando la parola.

**Presidente.** Prima debbo leggere il suo emendamento per vedere se è appoggiato.

Il Senatore Imperiali vorrebbe aggiungere all'articolo 5 così concepito:

« Coloro che sono ammessi al lavoro nelle dogane, nei porto-franchi od in altro luogo, in cui abbiano vigore i regolamenti, saranno obbligati sia alle istituzioni di mutuo soccorso già esistenti, o che verranno fondate a loro vantaggio, sia al pagamento dei sussidii che finora prestavansi dalle rispettive corporazioni abolite, in favore delle vedove, degli orfani e degli impotenti al lavoro » le seguenti parole: *rilasciando a tal uopo il quinto del guadagno giornaliero.*

Chi appoggia quest'emendamento, voglia sorgere.

(Non è appoggiato.)

Rileggo l'art. 5 per metterlo ai voti. (V. sopra.)

Chi lo approva, sorga.

**Senatore Imperiali.** Domando la parola.

**Presidente.** Scusi, a mezzo della votazione non posso più accordarle la parola.

**Senatore Imperiali.** Il signor Presidente mi aveva riservata la parola, del resto vi rinunzio per non abusare della pazienza del Senato.

**Presidente.** Ho letto il suo emendamento, non è

stato appoggiato dal Senato, io non posso fare soste maggiori.

Chi approva l'art. 5, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 6. Nel caso in cui si renda frattanto necessario di supplire al pagamento di questi sussidii, sarà provveduto, in via di anticipazione, con un fondo fornito in egual parte dallo Stato, dai municipi e dalle Camere di commercio de' luoghi dove tali corporazioni esistono. »

Chi approva l'art. 6, sorga.

(Approvato.)

Tutti gli articoli della legge sono approvati.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
RELATIVO A SPESE STRAORDINARIE  
SUL BILANCIO 1862  
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
PER L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
E RIPARAZIONI AD EDIFIZI SACRI.

(V. Atti del Senato, N. 97)

Rimane ora all'ordine del giorno ancora un progetto di legge; se il Senato non ha difficoltà passeremo alla discussione del medesimo, e faremo poi due squittinii segreti con una sola chiamata.

Se non vi sono osservazioni in contrario si prescinderebbe anche dalla lettura preliminare del progetto di legge relativo a spese straordinarie sul bilancio 1862 del Ministero di Grazia e Giustizia per l'ordinamento giudiziario e riparazioni ad edifici sacri.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, do lettura degli articoli.

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 230,000 per la provvista di mobili e per adattamenti di locali in conseguenza dell'attuazione del nuovo organamento giudiziario nelle provincie napoletane, lombarde e siciliane, e quella di lire 400,000 in anticipazione alle amministrazioni comunali delle provincie napoletane e siciliane, per far fronte alle spese di primo stabilimento delle Corti di assise, dei tribunali di circolo e delle giudicature mandamentali. »

» Tali spese saranno iscritte nel bilancio passivo del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'anno 1862 al capitolo: *Spese derivanti dall'attuazione di nuovi ordinamenti giudiziari.* »

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È altresì approvata la spesa straordinaria di lire 271,192 85 da ripartirsi nel seguente modo:

Lire 215,400 per riparazioni di edifici sacri nelle provincie toscane;

Lire 55,792 85 per le provincie napoletane, cioè:  
Lire 45,792 85 secondo la destinazione già fattae dal cessato Governo di Napoli, per riparazione delle seguenti chiese:

Chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera . . . . . L. 6,764 10  
Chiesa di San Pietro a Vasto . . . . . » 2,976 40  
Chiesa parrocchiale di Avezzano . . . . . » 5,452 35  
Chiesa di San Francesco d'Assisi in Gaeta » 30,600 00  
e lire 10 000 per concorso del Governo nella spesa di riedificazione del Duomo di Nola.

» Tali spese saranno iscritte nel bilancio passivo del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti per l'anno 1862, in due appositi capitoli, sotto il titolo: *Spese di culto (Toscana), e spese di culto (Napoli).* »

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto dei due progetti di legge, siccome il professore Tommasi, i di cui titoli a Senatore furono verificati in questa seduta, trovandosi nelle sale del Senato, si farà luogo alla prestazione del giuramento del medesimo; prego quindi il Senatore Imperiali ed il Senatore Orso Serra di volerlo introdurre nell'aula.

Annunzio al Senato che non vi sono in pronto lavori per fissare fin d'ora una seduta, e che i signori Senatori saranno avvisati a domicilio.

Da ultimo debbo fare presente al Senato, che il Senatore Niutta, il quale fa parte della Commissione per l'esame del progetto di legge del nuovo Codice civile, non potrà probabilmente per molto tempo recarsi a Torino; conseguentemente la Presidenza, usando della facoltà accordatagli dall'articolo 18 del Regolamento, ha sostituito al Senatore Niutta il Senatore Lanzilli.

(Il signor Senatore Tommasi introdotto nell'aula presta il giuramento nella formola consueta.)

Do atto al signor professore Tommasi della prestazione del giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri.

Votanti . . . . . 81  
Favorevoli . . . . . 76  
Contrari . . . . . 5

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero di Grazia e Giustizia per l'ordinamento giudiziario e riparazioni ad edifici sacri.

Votanti . . . . . 82  
Favorevoli . . . . . 73  
Contrari . . . . . 9

(Il Senato approva.)

La seduta è levata (ore 5 1/4).